



COMUNE DI ROGNO

Provincia di Bergamo

Codice Fiscale 00542510169

P. IVA 00500290168

Rogno 16 Giugno 2025

Gentili
CITTADINI DEL COMUNE DI ROGNO
LORO SEDI

POTATURA DI SIEPI E PIANTAGIONI E ALTRE MISURE DI SALVAGUARDIA DELLE STRADE COMUNALI

IL SINDACO

PRESO ATTO che la presenza di:

- siepi che invadono la sede viaria, i marciapiedi ed i passaggi pedonali e ciclabili;
- rami protesi sulla sede viaria, di piante poste a dimora in fondi privati ovvero in aree incolte o boscate;
- piante, radicate in aree private, anche incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
- piante, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenze, aggredite da edera, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;

costituisce grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare che pedonale e ciclabile;

RICHIAMATI gli articoli 892, 894, 895 e 896 del Codice Civile in materia di distanza di piantumazione degli alberi dai confini;

CONSIDERATO che ai sensi del punto 46) dell'art. 3 Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e successive misure integrative, per "Sede stradale" si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza;

DATO ATTO che il proprietario e/o conduttore degli immobili o dei terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione dei propri terreni non costituisca fonte di pericolo per il transito e la fruizione da parte dell'utente della strada;

VISTI gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e successive misure integrative, che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade.

Con la presente si



COMUNE DI ROGNO

Provincia di Bergamo

Codice Fiscale 00542510169

P. IVA 00500290168

INVITA i proprietari ed i fittavoli di aree confinanti con parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili, strade comunali o vicinali d'uso pubblico a provvedere alla manutenzione periodica del verde di proprietà; nello specifico devono essere eseguiti i seguenti interventi:

- taglio dell'erba e la potatura delle siepi, in modo da non ostacolare il transito sui marciapiedi e le carreggiate e l'utilizzo delle aree pubbliche;
- taglio dei rami delle piante che, sporgendo oltre il confine stradale, nascondono la segnaletica o ne compromettono la leggibilità, od ostacolano lo spazzamento stradale, o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- rimozione di piante, foglie ramaglie che cadessero sul piano viabile, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa;
- rimozione di materiali, terriccio o sassi che franassero dai lotti confinanti;
- mantenere in buono stato gli sbocchi degli scoli delle acque piovane che confluiscono nei fossi e nelle cunette laterali alle strade.

I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi antistanti le strade dovranno essere eseguiti costantemente durante tutto il periodo dell'anno.

Si avverte, inoltre, che l'inadempienza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative, di cui agli articoli 16, 17, 29, 31 e 211 del Codice della Strada, ed espone i responsabili al risarcimento dei danni.

Alla luce delle norme sopra citate i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolo per la sicurezza stradale.

Cordiali saluti.

IL SINDACO

Felice Franzoni

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal Comune di Rogno e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Ente emittente.)